

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE E L'EROGAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI
COLLEGI CONSULTIVI TECNICI

- VERS. REV. 1.1 -

Attività	Responsabile
Redazione	Organizzazione e Processi
	Direzione Ingegneria e Verifiche
	Direzione Operation e Coordinamento Territoriale
	Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
	Direzione Legale
Verifica	Direzione Tutela Aziendale
	Direzione Affari Istituzionali e Media
	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo
	Direzione Appalti e Acquisti
	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Approvazione	Amministratore Delegato e Direttore Generale

INDICE

Art. 1: Acronimi	5
Art. 2 Criteri per la definizione e l'erogazione del compenso	5
Art. 3: Decurtazioni in caso di ritardo	9
Art 4: Liquidazione del compenso	10

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni (cd. Decreto "Semplificazioni");
- VISTO l'art. 6 del Decreto, e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale: <<Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data>> ed il comma 2, ai sensi del quale: <<Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste... I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti>>;
- VISTO l'art. 5 del Decreto;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DISPONE

che la definizione e l'erogazione dei compensi destinati ai componenti Anas dei Collegi Consultivi Tecnici avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 1: Acronimi

CCT: Collegio Consultivo Tecnico

Decreto: Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120

Art. 2 Criteri per la definizione e l'erogazione del compenso

- 2.1 Ai sensi dell'art. 6, comma 7, de Decreto, i componenti del CCT hanno diritto a un compenso proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri, ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. Il compenso, determinato secondo i criteri del presente paragrafo, è da intendersi complessivo per l'intero Collegio ossia da suddividere equamente per ciascun componente.
- 2.2 I compensi dei componenti del CCT sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
- 2.3 Il compenso spettante ai componenti del CCT è a carico delle parti. Ne deriva che ciascuna di esse sopporta il costo del compenso del proprio componente e, per la metà, il costo del compenso del Presidente, senza vincolo di solidarietà.
- 2.4 Il compenso è stabilito in analogia a quanto prescritto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- 2.5 Il compenso è determinato in proporzione alla quantità e/o qualità delle determinazioni e dei pareri assunti dal Collegio. Il compenso per ciascuna determinazione/parere è definito al successivo paragrafo 2.9.
- 2.6 In mancanza di determinazioni o pareri da parte del Collegio, il compenso è costituito da un gettone unico onnicomprensivo il cui importo (per ciascun componente) è determinato in base alla seguente tabella:

Importo dell'appalto	gettone unico (per ciascun componente)
fino a € 20.000.000	€ 2.500
da € 20.000.001 a € 50.000.000	€ 5.000
da € 50.000.001 a € 100.000.000	€ 10.000
da € 100.000.001 a € 500.000.000	€ 20.000
oltre € 500.000.001	€ 25.000

2.7 Nel caso in cui vi siano determinazioni o pareri, al Collegio spetta, oltre al gettone unico, un compenso (quota variabile QV) definito in funzione del numero e della tipologia di determinazioni/pareri assunti dal CCT nonché all'importo ed alla tipologia dell'appalto.

2.8 La quota variabile QV è determinata sulla base parametri e fattori amplificativi/riduttivi di seguito indicati:

- **parcella base (P_{base})** = determinata, secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016, in analogia all'attività di supporto esterno al RUP durante la fase di esecuzione dei lavori, utilizzando il parametro Qcl.13 di cui alla tavola Z-2 allegata al suddetto DM.

$$P_{base} = V1 \times Q1 \times G1 \times P1 + V2 \times Q2 \times G2 \times P2 + V3 \times Q3 \times G3 \times P3 + \dots$$

dove

V = è l'importo netto di ciascuna categoria di lavori:

- o del Contratto originario (senza aumento per varianti successive) nel caso di appalti di sola esecuzione;
- o del Progetto Esecutivo (senza aumento per varianti successive) nel caso di appalti integrati o Contraenti Generali;
- o del residuo ancora da eseguire (comprensivo delle varianti già approvate) nel caso di appalti già in corso.

Q = rappresenta il grado di complessità della prestazione professionale che, nel caso in esame, è paragonata all'attività di supporto esterno al RUP durante la fase di esecuzione dei lavori e, pertanto, è sempre pari a 0,40.

G = rappresenta la specificità della prestazione in relazione a ciascuna categoria di lavoro che compone l'appalto. Detto parametro viene desunto dalla tavola Z-1

allegata al DM 17 giugno 2016 per associazione alle categorie SOA che compongono l'importo d'appalto. Ad esempio: per la Categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' esso è pari a 0,40 in caso di manutenzione, 0,45 in caso di viabilità ordinaria, 0,75 in caso di viabilità speciale.

$$P = 0,03 + 10/V0,4$$

- **FR** = è un fattore riduttivo pari a:
 - 20% per appalti di importo minore o uguale a 20 ML€;
 - 70% per appalti di importo compreso tra 100 ML€ e 250 ML€;
 - 85% per appalti di importo pari a superiore a 250 ML €.

Per appalti di importi intermedi, FR è determinato per interpolazione lineare dei valori estremi del *range* di riferimento.

- **FA** = è un fattore amplificativo pari a 1 nel caso di Collegio a 3 componenti e pari a 1,6 nel caso di Collegio a 5 componenti.
- **C_{riserve}** = è il corrispettivo minimo previsto dal DM 31 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo la tabella seguente:

Valore della controversia (pari al <i>petitum</i> esaminato)	Min Tabellare	Max Tabellare
fino a € 500.000	€ 5.000,00	€ 20.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 20.000,00	€ 35.000,00
da € 2.500.001 a € 10.000.000	€ 35.000,00	€ 60.000,00
da € 10.000.001 a € 30.000.000	€ 60.000,00	€ 75.000,00
oltre € 30.000.001	€ 75.000,00	€ 100.000,00

- **F_{riserve}** = è un fattore amplificativo pari a 1 se il numero di riserve esaminate è pari o inferiore a 20 e pari a 1,2 se il numero di riserve esaminate è superiore a 20.
- **C_h** = 50 €/h è il corrispettivo orario minimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del DM Giustizia 17 giugno 2016.
- **F_{tecniche}** = è un fattore amplificativo pari a:
 - 2,5 nel caso di dispute tecniche inerenti la redazione di una perizia di variante;

- o 0,5 nel caso di dispute tecniche meramente contabili (ad es. formazione di NP, errate contabilizzazioni, detrazioni contabili, etc.);
- o 1,5 nel caso di dispute tecniche che non rientrano nei casi precedenti.

2.9 La quota variabile del compenso QV è quindi definita per ciascuna determinazione, in base all'oggetto della stessa, come di seguito rappresentato:

- a) nel caso di sospensioni dei lavori di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del Decreto, la quota variabile è pari al 15% della parcella base rapportata all'importo dell'appalto ed al numero dei componenti costituenti il Collegio. In questo caso, il valore della quota variabile per ciascun componente, non può superare l'importo di € 2.500 a determinazione.

$$QV = 15\% \text{ di } (P_{base} \times FR \times FA) \text{ ovvero al massimo a } (\text{€ } 2.500 \times n^{\circ} \text{ di componenti})$$

- b) nel caso di pareri relativi allo scioglimento del contratto d'appalto di cui all'art. 5, comma 4, del Decreto, il compenso è pari al 35% della parcella base rapportata all'importo dell'appalto ed al numero dei componenti costituenti il Collegio. In questo caso, il valore della quota variabile per ciascun componente, non può superare l'importo di € 5.000 a determinazione.

$$QV = 35\% \text{ di } (P_{base} \times FR \times FA) \text{ ovvero al massimo a } \text{€ } 5.000 \times n^{\circ} \text{ di componenti}$$

- c) nel caso di determinazioni relative alla risoluzione delle controversie (per riserve) di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto, la quota variabile è pari al 15% del corrispettivo $C_{riserve}$ rapportato all'importo dell'appalto, al numero di componenti costituenti il Collegio ed al numero di riserve esaminate.

$$QV = 15\% \text{ di } (C_{riserve} \times FR \times FA \times F_{riserve})$$

- nel caso di dispute tecniche, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto, la quota variabile è valutata ipotizzando l'impegno massimo di 8 h/g lavorate per 15 gg, al costo orario minimo C_h rapportato all'importo dell'appalto, al numero di componenti costituenti il Collegio, alla specificità della prestazione (con riferimento alla categoria prevalente) e alla tipologia di disputa tecnica affrontata.

$$QV = (C_h \times 8 \text{ h/g} \times 15 \text{ gg}) \times FR \times FA \times G \times F_{tecniche}$$

2.10 La quota variabile individuata per ciascuna determinazione, secondo i criteri sopra descritti, è da intendersi quale compenso dell'intero Collegio da suddividere equamente ad ogni singolo componente.

2.11 Il compenso complessivo del Collegio, costituito dal gettone unico - per il numero di componenti costituenti il Collegio - e dal compenso variabile (quest'ultimo legato al numero ed alla tipologia di determinazioni), non può comunque superare il triplo della seguente quota fissa:

$$QF = (P_{base} \times FA \times FR) + (R_{base} \times Fa \times Fr)$$

dove

- **R_{base}** = è il rimborso base determinato secondo quanto all'art. 5 del DM 17 giugno 2016.
- **Fr** = è un fattore riduttivo pari a:
 - 10% per appalti di importo minore o uguale a 20 ML€;
 - 25% per appalti di importo pari o superiore a 100 ML€;Per appalti di importi intermedi, Fr è determinato per interpolazione.
- **Fa** = è un fattore riduttivo pari a 0,50 nel caso di Collegio a 3 componenti e pari a 0,75 nel caso di Collegio a 5 componenti.

2.12 Il compenso per il segretario del Collegio è costituito da una parte fissa pari a € 500,00 - da corrispondere qualunque sia l'importo dei lavori in appalto ed anche in assenza di determinazioni/pareri da parte del Collegio - e da una parte variabile pari al 2% del compenso QV individuato per ciascuna determinazione/parere del Collegio.

2.13 Per la parte variabile riconoscibile al segretario, poiché la stessa dipende dal numero di determinazioni/pareri emessi dal Collegio, è introdotto, anche in questo caso, un valore limite connesso al compenso massimo complessivo del Collegio e pari al 2% di (3 x QF - gettone unico x n° componenti).

Art. 3: Decurtazioni in caso di ritardo

3.1 In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

3.2 Ai fini di cui sopra, la decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:

- 10% della quota della quota variabile prevista per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi fino a 15 gg;

- 30% della quota variabile prevista per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi superiori a 15 gg;
- 100% per ritardi superiori a 60 gg.

Art 4: Liquidazione del compenso

4.1 L'atto contenente le determinazioni del CCT indica anche il compenso che dovrà essere liquidato ai suoi componenti, salva la emissione di parcelle di acconto. Gli acconti saranno calcolati moltiplicando il valore del solo gettone unico per la percentuale di avanzamento dei lavori.

4.2 Le parcelle sono verificate da RUP, il quale attesta la congruità del valore economico delle stesse in base ai criteri contenuti nel presente Regolamento ed alla tipologia di determinazione/parere assunti dal CCT ed applica eventuali decurtazioni nel caso siano stati accertati ritardi ingiustificati da parte del CCT medesimo.

4.3 Le parcelle, verificate dal RUP, sono trasmesse alle competenti strutture della DAFPC per la liquidazione.